

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio, 6
35123 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Ai:
Direttrici/Direttori di Dipartimento, Centro e Polo
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Dirigenti
Direttrici/Direttori di Ufficio
Segretarie/Segretari di Dipartimento e di Centro
Segretarie/Segretari delle Scuole
Responsabili della Gestione Tecnica dei Dipartimenti e dei Poli
Direttrici/Direttori Tecnici delle Biblioteche e dei Centri

e. p. c
Alla Rettrice
Al Prorettore Vicario
Al Prorettore all'Organizzazione

OGGETTO: DPCM 12 ottobre 2021: "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale". Aggiornamento della circolare n° 22 del 15 settembre 2021 (prot. 146042)

Gentilissime e Gentilissimi,

Faccio seguito alla circolare n° 22 del 15 settembre 2021 (prot. 146042) per informarVi che con DPCM del 12 ottobre 2021 sono state approvate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione da parte del personale¹ della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).

Tali linee guida fanno seguito al Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, che estende a tutti i lavoratori nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese private l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).

Per quanto riguarda le università non vi sono sostanziali modifiche al quadro di riferimento previsto nei precedenti decreti legge, che avevano già stabilito l'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (o del Certificato medico di esenzione rilasciato ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2021) a **chiunque** entri nelle strutture universitarie.

Fermo l'obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per chiunque entri nelle strutture universitarie, il DL 127/2021 aveva precisato che il personale che intrattiene un rapporto di lavoro o collaborazione con le Università (come quello di tutte le altre amministrazioni pubbliche) "*nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e,*

¹ Per personale universitario si intende tutto il personale che svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in Ateneo, anche sulla base di contratti esterni.

Dirigente:
Riferimento da contattare:

dott. Tommaso Meacci
dirigente.risorseumane@unipd.it - tel. 049.8273192/1550

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Inoltre il DL 127/2021 aveva stabilito che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro senza possesso della Certificazione Verde Covid-19 o del certificato medico di esenzione, o con rifiuto di esibirli, è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro. La sanzione è erogata dal Prefetto competente per sede e “i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione”².

Tale sanzione è parimenti prevista, a carico del datore di lavoro e dei suoi delegati, nel caso di mancata adozione delle misure per l'organizzazione delle verifiche di controllo, anche a campione, per le quali sono già state fornite alle strutture le necessarie istruzioni operative³. Ricordo che tra le misure organizzative di verifica e controllo rientra la verifica, anche a campione all'ingresso e all'interno delle strutture tramite l'app “VerificaC19”, e - per il solo personale universitario e per gli studenti - l'obbligo di compilazione della dichiarazione di accesso, tramite la [procedura informatica dedicata](#)⁴.

Anche alla luce delle linee guida di cui al DPCM del 12 ottobre 2021 si forniscono le seguenti istruzioni operative riguardanti le verifiche nei confronti del personale, precisando che esse si riferiscono a tutto il personale dell'Ateneo, sia esso docente o tecnico/amministrativo, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.

1. Modalità di accertamento del possesso della Certificazione Verde Covid-19 del personale

- a) L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vietterà l'accesso alla struttura al lavoratore senza Green Pass valido o che si rifiuti di esibirlo, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente⁵ il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della Certificazione Verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi di quanto previsto al successivo punto 2, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della Certificazione Verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
- b) laddove la verifica della Certificazione Verde Covid-19 non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio procede con cadenza giornaliera a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app verificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato nel tempo in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Nella definizione del campione di controllo possono essere utilizzate le informazioni raccolte con le dichiarazioni di accesso.
- c) la verifica della Certificazione Verde Covid-19 potrà avvenire:
 - i) manualmente attraverso l'utilizzo dell'app “VerificaC19”

² Per la definizione di soggetti incaricati si vedano il decreto rettorale 3081/2021 e la circolare del DG n° 22 del 15 settembre 2021 (prot. 146042).

³ Si fa riferimento alle circolari n° 22 del 15 settembre 2021, n° 19 del 31 agosto 2021 e n° 21 del 08 settembre 2021.

⁴ La dichiarazione di accesso è prevista dal Protocollo di Ateneo per il contrasto e contenimento del virus SARS-CoV-2.

⁵ Per i Dipartimenti / Centri / Poli notificare il Direttore e/o Segreteria, per l'Amministrazione Centrale notificare il Dirigente di Area. Inoltrare ogni comunicazione anche a Dirigente Risorse Umane (dirigente.risorseumane@unipd.it)

- ii) attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).
- iii) per le Amministrazioni pubbliche attraverso l'interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale DGC, per la verifica ex ante, attraverso il proprio sistema informativo, del possesso della Certificazione Verde Covid-19.
- d) Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni circa il possesso della Certificazione verde Covid-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale informazione è resa per l'Università di Padova attraverso la dichiarazione di accesso che tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

L'Università sta quindi attivando le procedure di accreditamento presso la piattaforma nazionale DGC (paragrafo c, punto iii) che consentiranno a breve di procedere agli accertamenti in modalità on-line del possesso delle Certificazione Verde COVID-19. Nelle more di tale accreditamento gli accertamenti saranno eseguiti attraverso l'app "VerificaC19" con l'assistenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di accesso (paragrafo d).

2. Procedure sanzionatorie

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o si rifiuti di esibirla, si procede come segue:

- a) **mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa:** in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente⁶ il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.
- b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19:** in questo caso, il dirigente – o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici competenti dell'Area Risorse Umane comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque

⁶ Per i Dipartimenti / Centri / Poli notificare il Direttore e/o Segreteria, per l'Amministrazione Centrale notificare il Dirigente di Area. Inoltrare ogni comunicazione anche a Dirigente Risorse Umane (dirigenterisorseumane@unipd.it)

denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

La sospensione della retribuzione avviene quindi a decorrere dalla prima occorrenza e viene mantenuta fino a quando il dipendente non provvede ad esibire una certificazione verde Covid-19 in corso di validità o, una certificazione medica di esenzione per le patologie previste dalla circolare del ministero della Salute dello scorso 4 settembre.

4. Flessibilità orario

Al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del Green Pass, ogni struttura è invitata a programmare, ove necessario, adeguate fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, da definirsi sulla base delle esigenze organizzative.

Relativamente allo svolgimento della prestazione lavorativa da svolgere prevalentemente in presenza, si ricorda che l'aggiornamento al Protocollo di Sicurezza di ateneo (DR rep. 3225/2021 del 14 settembre 2021) ha eliminato il riferimento ai documenti di struttura riguardanti la limitazione nell'utilizzo degli spazi, che era in vigore nella versione precedente dello stesso. Gli spazi in Ateneo pertanto sono da intendersi pienamente operativi e fruibili da parte del personale, con la raccomandazione di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano⁷.

5. Certificazione verde e lavoro agile

Ricordo che, come già comunicato con la circolare n° 24 del 08/10/2021 (prot. 161455), a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile non è più considerata forma ordinaria di lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Le linee guida governative confermano che “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.

6. Certificazione verde e studenti

Ricordo che l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (o del certificato medico di esenzione) vige anche per gli studenti universitari, i quali – al pari degli altri utenti – sono tenuti ad esibirla nell'ingresso alle strutture universitarie. Per quanto riguarda le aule didattiche, fermo restando la possibilità del docente di procedere a verifiche anche a campione ove lo ritenga attraverso l'utilizzo dell'app

⁷ Dove non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro fra le postazioni di lavoro contemporaneamente occupate, le strutture sono invitate a ridefinire le misure organizzative di rimodulazione degli spazi precedentemente assunte, con l'adozione di misure compensative tese ad aumentare la sicurezza (aerazione naturale o forzata, sanificazione etc..) e/o nell'organizzazione dell'orario di lavoro. Si precisa a tal proposito che la distanza raccomandata di un metro va verificata “bocca-bocca”.

“VerificaC19”, il controllo degli ingressi a campione è assicurato dall'Ateneo (Area Didattica e servizi agli Studenti) attraverso appositi servizi di controllo itineranti.

Vi ringrazio per l'attenzione e la collaborazione e colgo l'occasione per inviarVi i più cordiali saluti,

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005